

Direzione generale

Palermo, 21 aprile 2020
Prot. 11158

Oggetto: considerazioni in ordine all'applicazione dell'art. 52 L.R. 9/2015 – conclusione del regime transitorio al 31.12.2020.

**Al Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione
Al Servizio 1 Gestione Giuridica del Corpo Forestale
Via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90146 Palermo
servizio1.corpoforestale@regione.sicilia.it**

E, p.c.:

**Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della F.P.
Viale Regione Siciliana, 2226 - 90135 Palermo
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it**

Perviene, con nota prot n. 5317 del 20/01/2020 del Comando del Corpo Forestale, una richiesta di parere in ordine alle refluenze del trattenimento in servizio, oltre la data del 31.12.2020, dei dipendenti che hanno presentato domanda di pensionamento anticipato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, commi 5 e 7, della l.r. n. 9/2015.

Si espongono qui di seguito le considerazioni di questo Fondo Pensioni, alla luce delle perplessità manifestate dall'amministrazione datoriale, in ragione della sovrapposizione di interventi legislativi sulla medesima materia (come è appunto il caso dell'art. 52 della l.r. 9/2015, più volte modificato, e, da ultimo, dell'art. 7 della l.r. 14/2009), non adeguatamente coordinati.¹

¹ Art. 12 delle preleggi: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Inoltre "Qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua...l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento



REGIONE SICILIANA

La legge regionale n. 9/2015, con l'art. 51, ha introdotto un nuovo criterio di calcolo delle pensioni del personale in servizio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 21/1986 (c.d. contratto 1), al fine di un allineamento dei residui trattamenti pensionistici regionali con quelli degli impiegati civili dello Stato (equiparazione già in vigore per i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 10 comma 1 della l.r. 21/86).

Il successivo art. 52², comma 1, operando una deroga alla immediata applicazione dell'art. 51, ha previsto una graduale riduzione del trattamento pensionistico per il suddetto personale che entro il 31 dicembre 2020 matura i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "riforma Fornero").

ermeneutico" (01/5128; conf. 09/13083).

2 L.R. 07/05/2015, n. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.

Art. 52 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.
3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.
4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.
5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.
6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.
7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni dalla maturazione dei requisiti.
8. (comma abrogato)
9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.
- 9-bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza

e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

In pratica l'art. 52 mantiene vivi, per i dipendenti destinatari delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 21/86, i criteri di calcolo della pensione previsti dall'art. 20 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, con alcune modifiche: base pensionabile per il calcolo della quota retributiva la media degli ultimi 5 anni (comma 2 art. 51), una decurtazione complessiva del 10% del trattamento pensionistico a decorrere dall'1/01/2016 e un abbassamento del tetto massimo della pensione al 90% per chi matura i requisiti al 31 dicembre 2016 ed all'85% per il periodo successivo, come previsto dal comma 3 dell'art. 51 della l.r. 9/2015.

I commi 3 e 5 del suddetto art. 52 riconoscono il diritto alla pensione anticipata, su domanda, a tutti i dipendenti in possesso entro il 31 dicembre 2020 dei requisiti previgenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, sempre secondo i criteri di calcolo della l.r. 21/2003 per il c.d. contratto 1.

Sul punto è intervenuta una recente novella, costituita dall'art 7 della l.r. 6 agosto 2019 nr. 14, rubricato "disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali"³. Ebbene, ai fini che qui interessano, risulta rilevante la lettura dei commi 2 e 3. Detta norma riguarda soltanto il personale di cui al comma 5 dell'art. 52 della l.r. 9/2015, cioè il personale in possesso dei requisiti vigenti prima della c.d. *legge Fornero*. Solo per essi (comma 2) si prevede infatti il diritto al pensionamento decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito, e senza l'applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento dell'aspettativa di vita⁴ (peraltro questa norma risulta sotto impugnativa del Governo, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 3.10.2019). Il comma 2, nella parte in cui riconosce al dipendente il diritto al collocamento in quiescenza entro tre mesi dalla maturazione del requisito, appare in contrasto con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 52 della l.r. 9/2015, che invece obbliga l'Amministrazione a collocare in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti i dipendenti del regime transitorio. Adesso la norma prevede per un vero e proprio diritto soggettivo al collocamento in quiescenza decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito, e quindi al più tardi al 31 marzo 2021. Ebbene, il diritto del dipendente al pensionamento

3 Si riporta il testo della norma:

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

4 Lo stesso beneficio la legge non ha tuttavia previsto per il personale di contratto 1 collocato in quiescenza entro il 31.12.2020, ai sensi del comma 1 dell'art. 52 della l.r. 9/2015.



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente pubblico previdenziale*
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

entro tre mesi dalla maturazione dei requisiti non sembra (in forza del mancato richiamo all'art. 52 comma 7 della l.r. 9/2015) suscettibile di essere compreso o comunque differito attraverso il ricorso, da parte datoriale, all'istituto del c.d. contingentamento. Ma in ogni caso (e quindi anche ad ammettere l'attualità del potere del datore di lavoro di contingentare, cioè di limitare e distribuire nel tempo il collocamento in pensione del personale di cui all'art. 52 comma 5) l'utilizzo di tale istituto sembra difficilmente configurabile oltre la data di conclusione del periodo transitorio.

E' infatti evidente che l'art. 52, rubricato "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza"⁵, detta disposizioni la cui applicazione è circoscritta e termina al 31.12.2020. Tutti gli istituti ivi previsti, sia per quanto riguarda le modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale avente i requisiti, sia l'eventuale trattenimento in servizio (ove ancora ammissibile) attraverso il diritto potestativo dell'Amministrazione di ricorrere al "contingentamento", non possono trovare applicazione dopo tale data, per ragioni di razionalità e logicità dell'intero complesso normativo. In altri termini l'art. 52 della l.r. 9/2015, e gli istituti in esso disciplinati, pur continuando ad essere vigenti, cessano di avere efficacia al 31.12.2020, nel senso che cessano di regolare oltre tale data i collocamenti in quiescenza del personale regionale, per le fattispecie ivi contemplate.

Del resto un'interpretazione logica e rapportata al fondamento, allo scopo ed alla funzione obbiettiva della norma conduce a ritenere che il "contingentamento" ha lo scopo di consentire all'Amministrazione di distribuire in modo ordinato le quiescenze nell'arco temporale di durata del regime transitorio, ma non oltre la scadenza di esso. In altri termini tutti gli istituti e le norme previste dall'art. 52 della l.r. 9/2015 possono dispiegare i propri effetti entro la durata del regime medesimo, e dunque non oltre il 31.12.2020. Tutt'al più può ammettersi l'applicazione dell'istituto del *contingentamento* (qualora la sua vigenza sia ritenuta dall'Amministrazione datrice di lavoro – cui compete tale valutazione - compatibile con lo scarno precetto dell'art. 7 comma 2 della l.r. 14/2019) solo fino ed entro il 31 dicembre 2020, ma certamente esso non sembra possa utilizzarsi impropriamente per estendere in via di fatto la durata del regime transitorio per un ulteriore biennio, vanificando l'intentio legis e peraltro creando dal 1.1.2021 un duplice ed irragionevole regime pensionistico: quello dei dipendenti del regime transitorio, ma *contingentati*, e quello dei soggetti che sono collocati in quiescenza con i requisiti ed il sistema di calcolo del regime ordinario di cui all'art. 51.

Ad avviso di questa Amministrazione, l'utilizzo dell'istituto del *contingentamento*, per consentire la permanenza in servizio del personale del regime transitorio oltre il 31.12.2020, mantenendo per

5 "Sebbene l'espressione del titolo e delle rubriche non abbiano forza cogente per l'interprete, esse non possono considerarsi completamente prive di significato, specialmente quando si debba compiere una scelta di qualificazione del regime giuridico di un istituto, con i conseguenti riflessi anche di carattere terminologico" (Corte Cost., 86/108). E' utile inoltre qui ricordare l'esordio del comma 7 dell'art. 52 della l.r. 9/2015: " Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione..."



REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

esso i benefici di cui all'art. 52 della l.r. 9/2015, può essere autorizzato solo da una una nuova norma di legge.

Il terzo comma del già richiamato art. 7 della l.r. 14/2019 appare decisivo ai fini della conferma della lettura della disposizione in esame. L'applicazione della norma deve infatti avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Se i destinatari del regime transitorio di cui all'art. 52 fossero collocati in quiescenza oltre la fine di detto regime⁶, e conservando tuttavia i medesimi benefici di calcolo del trattamento pensionistico, perché l'Amministrazione fa uso del contingentamento o essi stessi vi accedono su base volontaria, vi sarebbe certamente un maggior costo a carico del bilancio regionale, sia per i trattamenti retributivi del residuo ed ulteriore periodo di permanenza in servizio, sia per l'aumento del trattamento pensionistico finale.

Conclusivamente, è avviso di questa Amministrazione che i trattamenti pensionistici del personale regionale del regime transitorio di cui all'art. 52, comunque ed a qualsiasi titolo trattenuto o rimasto in servizio oltre il 31.12.2020 (fatta salva la *finestra* di ulteriori tre mesi autorizzata dalla legge al 31.3.2021), a legislazione vigente, debbano essere disciplinati dall'art. 51 della l.r. 9/2015.

Distinti saluti

Il Direttore generale

f.to (*Nasca*)

⁶ Fatta salva la c.d. finestra d'uscita fissata al più tardi al 30.3.2021, espressamente prevista dall'art. 7 della l.r. 14/2019.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente pubblico previdenziale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it